



RESPONSABILITÀ:

La responsabilità in merito all'accesso ex legge n. 241/1990 e s.m.i. e relativa all'accesso civico semplice e generalizzato ai sensi del D. Lgs. n.33/2013 è disciplinata secondo le competenze contemplate nello Statuto. L'accesso civico c.d. semplice si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea (art. 2-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013).

L'Amministrazione è tenuta alla corretta compilazione ed aggiornamento del registro – come da indicazioni ANAC n. 1309/2016 e **alla pubblicazione on line, in particolare, del registro degli accessi civico semplice e generalizzato – con cadenza almeno semestrale** – nella sezione Altri Contenuti – di Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale.

La responsabilità in merito agli adempimenti relativi all'accesso civico ex art.5, co. 1, D.Lgs n.33/13 è in carico al CDA. È opportuno un coinvolgimento del DPO e del RPCT.

REGISTRO DELLE DOMANDE DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (art. 5, co.2, d.lgs. n. 33/2013)

Numero d'ordine	Data di presentazione	Oggetto della richiesta	Data provvedimento	Esito	Riesame

Archimed Srl precisa di non aver ricevuto alcuna richiesta nel secondo semestre del 2022.